



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 16 settembre 2019 n.141

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di allineare la procedura seguita dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi nel ricevere in deposito le domande di brevetto internazionale e le domande di brevetto europeo con la procedura seguita dagli Uffici nazionali degli Stati membri dell'Organizzazione Europea dei Brevetti;*
- *l'urgenza che le modifiche procedurali necessarie all'allineamento della procedura di cui sopra, che devono entrare in vigore dall'1 gennaio 2020, siano adottate nei tempi necessari a consentire all'EPO e al WIPO di predisporre e divulgare le necessarie istruzioni procedurali per i richiedenti di brevetti internazionali PCT ed Europei;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.21 adottata nella seduta del 9 settembre 2019;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

DEPOSITO DI DOMANDE INTERNAZIONALI E DI DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO

Art. 1

(Deposito di una domanda internazionale)

1. I cittadini sammarinesi e residenti della Repubblica di San Marino possono scegliere di depositare una domanda internazionale o presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti o presso l'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, in ambo i casi operando come Ufficio ricevente ai sensi degli Articoli 2(xv) e 10 del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT).

Art. 2

(Domande internazionali in lingua italiana)

1. Le domande internazionali possono essere depositate in lingua italiana unicamente presso l'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, operante come Ufficio ricevente ai sensi della Regola 19.1(a)(iii) della normativa PCT.
2. Se una domanda internazionale viene depositata in lingua italiana presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, l'Ufficio Europeo dei Brevetti provvederà a trasmetterlo tempestivamente all'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale ai sensi della Regola 19.4(b) della normativa PCT, ed essa sarà considerata come ricevuta dall'Ufficio Europeo dei Brevetti per conto dell'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà

Intellettuale come Ufficio ricevente ai sensi della Regola 19.1(a)(iii) della normativa PCT in conformità con la Regola 19.4(a) della normativa PCT.

Art. 3

(Designazione della Repubblica di San Marino in una domanda internazionale)

1. Ogni designazione della Repubblica di San Marino in una domanda internazionale produce l'effetto di una manifestazione di volontà di ottenere un brevetto europeo per la Repubblica di San Marino.

Art. 4

(Deposito di una domanda di brevetto europeo)

1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti come previsto dall'Articolo 75(1) (a) della Convenzione sul Brevetto Europeo.

Art. 5

(Funzioni dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi)

1. Con effetto 1° gennaio 2020, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi della Repubblica di San Marino delega, ai sensi della Regola 19.1(b) della Normativa PCT, tutti i suoi doveri quale Ufficio ricevente ai sensi del PCT all'Ufficio Europeo dei Brevetti. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi della Repubblica di San Marino cesserà di operare come Ufficio ricevente ai sensi del PCT per domande depositate in quella data o successivamente ad essa.

2. Con effetto 1° gennaio 2020, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi della Repubblica di San Marino cesserà di svolgere le funzioni di Ufficio designato ed eletto ai sensi del PCT per domande depositate in quella data o successivamente ad essa.

3. Con effetto 1° gennaio 2020, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi della Repubblica di San Marino cesserà di accettare domande di brevetto europeo ai sensi dell'Articolo 75(1)(b) della Convenzione sul Brevetto Europeo.

Art. 6

(Abrogazioni e modifiche)

1. Il Decreto 5 novembre 2004 n. 153 è abrogato.

2. L'articolo 3 del Decreto - Legge 22 giugno 2009 n. 76 è abrogato.

3. L'articolo 2, comma 1, del Decreto - Legge n. 76/2009 è così modificato:

“1. Le regole a cui si fa riferimento nel presente decreto - legge troveranno applicazione per le domande di brevetto europeo che designano la Repubblica di San Marino.”.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto - legge entra in vigore l'1 gennaio 2020.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 settembre 2019/1719 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti